

Accesso al contributo per la categoria dei tour operator entro il limite dei 9 milioni di fatturato.

Deroga rispetto al tetto dei 5 mln di fatturato x settore openair

Per le imprese del settore turismo possibilità di usufruire del contributo a prescindere dal confronto del fatturato e dei corrispettivi

Aumento al 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro

A.C. 2500

Art. 25

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 3:

a) dopo le parole *“in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”* aggiungere le seguenti *“e alle imprese turistiche che svolgono attività di agenzia di viaggio o di tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 9 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

b) aggiungere in fine il seguente periodo: *“Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4”*.

2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: *“4-bis. Per le imprese del settore turismo eventi e arti, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta”*.

3) al comma 5, aggiungere lettera d): *40 per cento per i soggetti, con attività primaria agenzia di viaggio o Tour Operator con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori quattro milioni di euro per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*.

Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Manca, Zardini, Pezzopane, Andrea Rossi, Buratti

Relazione illustrativa

a) La soglia massima di 5 milioni di euro di fatturato individuata per l'accesso ai contributi a fondo perduto per le imprese rischia di escludere dalla platea dei beneficiari un numero significativo di operatori del comparto economico dei tour operator, i quali rivestono un ruolo fondamentale nella filiera del turismo (13% del PIL nazionale).

Il modello di business dei tour operator è caratterizzato da elevati costi fissi e da margini di profitto aziendale contenuti.

Tali imprese turistiche si trovano costrette ad affrontare le conseguenze dell'azzeramento della domanda di mercato, causato dalla crisi sanitaria da coronavirus. Inoltre, le prospettive di ripresa rimangono più che incerte.

D'altro canto il ricorso ad aumenti di capitale, come previsto dall'art. 26 per le imprese con fatturato superiore ai 5 milioni, risulta difficilmente praticabile per realtà con domanda azzerata e possibilità di ripresa incerta.

Per questo appare ragionevole – e nello stesso tempo sostenibile in termini di coperture – prevedere la possibilità di accedere comunque al contributo a fondo perduto per la categoria dei tour operator entro il limite dei 9 milioni di fatturato.

b) Il settore turistico ricettivo all'aria aperta è uno dei segmenti maggiormente colpiti da questa crisi COVID-19. Ci sembra pertanto opportuno prevedere una deroga rispetto al tetto dei 5 mln di fatturato per aiutare un settore, fatto essenzialmente di PMI che però sono una colonna portante della filiera turistica in Italia, che rappresenta circa il 25% di arrivi in Italia.

2) L'articolo 25 prevede che il contributo a fondo perduto spetti a chi abbia subito una riduzione rilevante del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Tale periodo di riferimento (aprile 2019-aprile 2020) non è adeguato per le imprese del settore del turismo perché non tiene conto della stagionalità delle attività e del fatto che molte imprese sono state chiuse per decreto (es. gli impianti a fune, i locali di intrattenimento, le discoteche, etc). Occorre parametrare le perdite 2020 su valori 2019 anche con calcolo mensile ma per l'intero anno. Sembra quindi opportuno che vi sia la possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto in ogni caso e quindi a prescindere dal confronto del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 ed aprile 2019.

3) Aumento al 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 4.000.000 euro (4 milioni) Si richiede di creare una lettera d) solo per soggetti con attività primaria (ndr. *i codici ateco sono inapplicabili e anche le licenze escludono tutte le agenzie che sono in associazione in partecipazione o in franchising*) agenzie di viaggio e Tour Operator in quanto il sistema di calcolo dei ricavi nel mondo delle agenzie di viaggio e Tour Operator è determinato da sistemi di fatturazione diversa (*ricavi fatti di sola commissione o ricavi fatti da fatture di vendita alle quali corrispondono fatture di acquisto*) che potrebbero creare penalizzazioni ad agenzie/ Tour Operator che lavorano con regime di vendita

Esempio :

1. Ricavi da intermediazione 400.000 corrispondono ad un margine di 400.000 effettivi
2. Ricavi da vendite di pacchetti costruiti 400.000 corrispondono ad un margine di 40.000 effettivi in quanto a fronte dei 400.000 di ricavi ci sono 360.000 di costi di acquisto

Le agenzie ed i Tour Operator hanno facoltà di fatturare a seconda dei casi in un modo o nell'altro e in alcuni casi in maniera mista.

INNALZAMENTO LIMITE FATTURATO A 10 ML RIFERITO A SINGOLA UNITA' PRODUTTIVA, ESTENSIONE ALL'80%, CESSIONE CREDITO, ELIMINAZIONE TETTO X TURISMO ORGANIZZATO ED EVENTI, BAR RISTORAZIONE, CAMPEGGI, VILLAGGI, NEGOZI CENTRI COMMERCIALI, AFFILIATI, ESTENSIONE PERIODO A GIUGNO

A.C. 2500

Art.28

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole "5 milioni di euro" con le seguenti: "10 milioni di euro riferiti a singola unità produttiva" e le parole: "60 per cento" con le seguenti: "80 per cento";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile."

c) al comma 3, dopo la parola: "*alberghiere*" aggiungere le seguenti: "*,nonché campeggi e villaggi*" e dopo la parola: "*agrituristiche*" aggiungere le seguenti: "*, del turismo organizzato ed eventi, bar e ristorazione. Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nella misura del 60 per cento*".

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "*3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande e di prestazione di servizi commerciali ovvero paracommerciali in locali aperti al pubblico, ed alle imprese in regime di affiliazione commerciale si applicano le disposizioni di cui al comma 3*".

e) al comma 5, sostituire le parole: "*con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio*", con le parole: "*con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno*"

Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Manca, Zardini, Pezzopane, Andrea Rossi, Buratti

Tax Credit vacanze:

Aumento importo ISEE a 50.000 euro

Credito d'imposta bonus vacanze fruito al 50% dal cliente e 50% esercente

Obbligo prenotazione voucher entro 31 luglio e riassegnazione al fondo per le agenzie di viaggio e tour operator non assegnate con il bonus vacanze

A.C. 2500

Art.176

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “non superiore a 40.000 euro” con le seguenti “non superiore a 50.000 euro”.

b) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: “c-bis. La prenotazione deve essere effettuata entro il 31 luglio”

c) al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo: “Le eventuali somme che residuassero dall'importo stanziato a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, sono riassegnate al Fondo per agenzie di viaggio e tour operator di cui all'articolo 182, comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del per 50 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 50 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Manca, Zardini, Pezzopane, Andrea Rossi, Buratti

**Aumento a 100 milioni Fondo per agenzie di viaggio e tour operator
proroga del termine per l'adeguamento alla nuova normativa anti-incendio
Estensione voucher a 18 mesi (anziché 12 mesi).**

A.C. 2500

Art.182

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "25 milioni", con le seguenti: "100 milioni".
- b) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2.bis. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1^o agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale".
"2-ter. Al comma 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole "per un anno dall'emissione" con "per diciotto mesi dall'emissione"
- c) Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, per l'importo di 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per l'importo di 75 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Manca, Zardini, Pezzopane, Andrea Rossi, Buratti

Esenzione IMU: estensione categorie immobili per il turismo

A.C. 2500

Art.177

Al comma 1, dopo la lettera b aggiungere le seguenti:

b-bis) Gli altri immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria catastale D: D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

b-ter) i negozi e altre unità commerciali rientranti nella categoria catastale C: C/1 Negozi e botteghe; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)

b-quater) gli uffici rientranti nella categoria catastale A/10;

b-quinquies) tutti i terreni pertinenziali e collegati alle suddette unità,

b-sexies) aree fabbricabili da utilizzarsi per la costruzione dei suddetti immobili.

Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Manca, Zardini, Pezzopane, Andrea Rossi, Buratti

Relazione illustrativa La norma intende estendere ad altre tipologie di imprese l'esenzione IMU attualmente prevista solo per alberghi, terme stabilimenti balneari etc. Le pertinenze delle imprese turistiche sono infatti costituite spesso da più unità immobiliari accatastate in modo diverso. Occorre garantire lo stralcio della prima rata IMU 2020 anche alle categorie indicate per favorire il mantenimento della liquidità in azienda.

Esenzione TARI

A.C. 2500

Art. 177

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1 bis. L’esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si intende estesa anche alle imposte comunali TARI e TASI per lo stesso periodo”

Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Manca, Zardini, Pezzopane, Andrea Rossi, Buratti

Relazione illustrativa

La norma intende estendere il beneficio dell’esenzione dell’IMU anche all’imposta TARI considerato che nel periodo di riferimento in oggetto le imprese turistiche non hanno usufruito del servizio.

Relazione

Si prevede una proroga del termine per l’adeguamento alla nuova normativa anti-incendio, misura che rende necessaria per via della crisi COVID19 che ha quasi azzerato la liquidità delle aziende che non hanno in questo momento le risorse necessarie per gestire un investimento così significativo.

IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

A.C. 2500

Art. 184

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 184-bis

(Rinegoziazione dei contratti imprese culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'art. 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lett. d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto, su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.
2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare, su richiesta dell'appaltatore o concessionario, la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli artt. 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.”

Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Manca, Zardini, Pezzopane, Andrea Rossi, Buratti

Motivazione

La disposizione è volta a consentire alle imprese culturali e creative la ricerca di una stabilizzazione dei propri ricavi e dei propri introiti finanziari, innanzitutto per dare stabilità ai livelli occupazionali in essere nonché per consentire alle stazioni appaltanti di verificare, al termine dell'emergenza epidemiologica, i flussi di ricavo dei servizi da affidare in concessione sulla cui base potranno avvenire nuovi affidamenti. Inoltre, la disposizione – che non prevede nuovi oneri per lo Stato – consente alle stazioni appaltanti di effettuare, nel confronto con le imprese culturali e creative, le modifiche ai contratti pubblici tenendo conto delle mutate esigenze nella gestione dei servizi ad esito della ad esito della cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.